

Pubblicato il 24/11/2023

N. 00571 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 01194/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2023, proposto da

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC), Associazione WWF Italia ETS, Associazione Lipu ODV, Lega Italiana Protezione Uccelli, LAV Lega Anti Vivisezione, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, e Consiglio Regionale Veneto, in persona del Presidente *pro tempore* del Consiglio regionale, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Quarneti, Antonella Cusin, Luisa Londei e Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Fondamenta Santa Lucia Cannaregio n. 23 Venezia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 85 del 1° agosto 2023, recante *“Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027- Esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18.7.2023”*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Consiglio Regionale Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori Linzola, Peagno e Quarneti;

Considerato:

- che la domanda cautelare formulata dalle Associazioni ricorrenti è limitata alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), e comma 2, del regolamento di attuazione di cui all'allegato A del Piano faunistico venatorio;

- che tali disposizioni prevedono:

a) che la Struttura regionale competente in materia faunistico venatoria individui, nella categoria degli appostamenti dai quali svolgere l'attività venatoria da appostamento, quantificandone il numero e indicandone la localizzazione, anche *“l'imbarcazione saldamente ormeggiata e ancorata in corrispondenza di uno dei punti individuati dalla struttura regionale competente”* (art. 8, comma 1, lett.d);

b) che deve ritenersi ammesso l'esercizio venatorio da appostamento, con carattere di temporaneità, utilizzando un *“natante a remi o con motore fuoribordo, saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell'attività venatoria”*;

c) che *“il recupero della fauna abbattuta potrà essere effettuato utilizzando il medesimo natante, con arma scarica e riposta nel fodero mentre l’eventuale recupero di capi feriti (c.d. “ribattuta”) potrà avvenire osservando le stesse disposizioni previste per l’esercizio venatorio al precedente capoverso ossia con natante saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell’attività di recupero del singolo capo ferito”*;

- che le Associazioni ricorrenti sostengono che tali disposizioni si porrebbero in contrasto con l’art. 21, comma 1, lettera i) della legge n. 157 del 1992, il quale pone un divieto, senza eccezioni, di *“i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili”*;

- che alla luce delle articolate difese svolte dalla Regione Veneto nel corso della trattazione orale all’odierna Camera di consiglio, l’esame delle argomentazioni proposte con la domanda cautelare non appare compatibile con il carattere sommario che connota la presente fase di giudizio, e necessita dell’approfondimento proprio della fase di merito del ricorso;

- che infatti le censure proposte implicano la soluzione di questioni interpretative di non immediata definizione, volte a chiarire se, a determinate condizioni, possano o meno essere definite come appostamenti fissi da cui è ammesso l’esercizio dell’attività venatoria, le imbarcazioni ancorate nei corsi o negli specchi d’acqua (in questo senso disponevano, ad es., l’art. 18, primo comma, del R.D. 15 gennaio 1931, n. 117, l’art. 16, primo comma, del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e attualmente dispongono, ad es., l’art. 25, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, l’art. 52, comma 2, della legge della Regione Emilia Romagna 15 febbraio 1994, n. 8, nonché l’art. 53, comma 2, del regolamento della Regione Toscana 3 novembre 2022, n. 36);

- che inoltre la fattispecie del recupero della fauna abbattuta prevista dall’art. 8, comma 2, secondo periodo, del regolamento impugnato, ad una prima delibazione propria della fase cautelare, contrariamente a quanto dedotto dalle Associazioni ricorrenti, non sembra pienamente sovrapponibile alla fattispecie esaminata dalla

sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 2017, n. 174 (cfr. paragrafo 9 nella parte in diritto), perché la norma impugnata in questa sede prevede che il recupero debba necessariamente avvenire “*con arma scarica e riposta nel foderò*” e non, come nel caso sottoposto a giudizio della Corte Costituzionale, con “*l’ausilio del cane e del fucile*”;

- che pertanto la domanda cautelare deve essere respinta;
- che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) respinge la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Francesco Avino, Referendario

L'ESTENSORE
Stefano Mielli

IL PRESIDENTE
Ida Raiola

IL SEGRETARIO